

MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DI ADEGUATE CONOSCENZE RADIO-PROTEZIONISTICHE NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA NONCHÉ DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA, RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE.

Decreto Ministeriale. 21 febbraio 1997.
(G.U. 29 marzo 1997 n. 74).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 110, comma 6;

Considerato che la richiamata disposizione prevede che i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabiliscono le modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 10 luglio 1996, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Considerato che il nuovo ordinamento già prevede l'area della diagnostica per immagini e della radioterapia nell'ambito della quale è previsto l'obiettivo di garantire la conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione;

Considerato che le università dovranno adeguare l'ordinamento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia istituiti presso le proprie sedi;

Ritenuto di prevedere che, in sede di adeguamento, le facoltà stabiliscano, anche nei confronti degli studenti già iscritti che completeranno gli studi previsti dal precedente ordinamento, l'obbligo di acquisire le predette adeguate conoscenze radioprotezionistiche;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Considerato che le università devono provvedere al riordinamento delle scuole in conformità alle disposizioni dei predetti decreti;

Considerato di prevedere che, in sede di adeguamento, le università stabiliscano, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e, comunque, in quelle che comportano o possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un congruo periodo di attività didattica teorica e di tirocinio finalizzata

all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche, che tengano conto delle attività radiodiagnostiche complementari

all'esercizio clinico proprie di ciascuna disciplina;

Ritenuto di prevedere, altresì, che, in sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, le università stabiliscano che i consigli delle predette scuole determinino, nel piano di studio, specifiche attività didattiche e pratiche, da svolgere in tutti gli anni del corso, con l'obiettivo formativo della acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche;

Ritenuto, per quanto concerne il corso di laurea in odontoiatria, di prevedere per le università analogo obbligo di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art.1.

1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i fini di cui all'art. 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di specializzazione contemplati dal decreto stesso che non prevedano tra gli obiettivi didattici la radioprotezione, saranno modificati con le procedure previste dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art.2.

1. Le università, in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 luglio 1996, devono prevedere, come obbligatoria, l'attività didattica della radioprotezione, inserita nell'area della diagnostica per immagini e della radioprotezione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si estende anche agli studenti già iscritti che completeranno gli studi in base al precedente ordinamento.

Art.3.

1. Le università, in sede di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datati 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, devono stabilire, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e nelle altre discipline che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un periodo di attività didattica teorica-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. In sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare le università stabiliscono che i consigli delle scuole determinino, nel piano di studio, specifiche e congrue attività didattiche teorico-pratiche, con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche.

Art.4.

1. Le università, in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi del precedente art. 1, devono prevedere, nel piano di studio, specifiche e congrue attività didattiche teorico-pratiche con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze radioprotezionistiche.

Art.5.

Le attività didattiche teorico-pratiche, previste dal presente decreto, devono consentire una adeguata conoscenza, oltre che della natura e proprietà delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ad uso medico e delle relative sorgenti e del loro impiego in medicina, anche degli effetti delle radiazioni sull'uomo, della rilevazione e della dosimetria delle radiazioni stesse dei criteri di radioprotezione e dei riferimenti normativi.